

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BEEBE TARANTELLI, ARMELLIN, POGGIOLINI, CACCAVARI,
RENZULLI, APUZZO, GIUNTELLA, LENTO**

Modifica dell'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
concernente l'ordinamento della professione di psicologo

Presentata il 4 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fase di prima applicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sull'ordinamento della professione di psicologo, si è rivelata più lunga e tormentata di quanto potesse prevedersi, soprattutto per quanto attiene all'applicazione delle norme transitorie di cui agli articoli 31 e seguenti.

Il legislatore del 1989 ha tenuto ben presente, nel momento in cui per la prima volta regolamentava i requisiti per l'accesso alla professione di psicologo, l'esigenza di non impedire a coloro che già esercitavano la professione, avendone acquisito la competenza con strumenti diversi da quelli oggi previsti, di continuare a farlo e a tale scopo ha congegnato una serie di discipline transitorie, che vanno dalla iscrizione di diritto all'albo professionale per certe categorie (articolo 32)

alla sessione speciale di esame di Stato per titoli (articolo 33), alla ammissione all'esame di Stato di chi, pur non laureato in psicologia, fosse iscritto ad un corso di specializzazione in psicologia o in uno dei suoi rami (articolo 34).

Tuttavia questi strumenti hanno mostrato, all'atto dell'applicazione pratica, non poche lacune e inconvenienti.

In particolare, mentre coloro i quali erano in grado di documentare un'attività professionale pregressa presso l'università, enti pubblici o enti vigilati dalla pubblica amministrazione, o comunque in forma di collaborazione continuativa con enti o istituzioni pubbliche o private, hanno potuto per lo più usufruire delle facoltà previste dalle norme transitorie, non così è accaduto per chi, pur magari da molti anni operante nel settore, poteva vantare pre-

valentemente o esclusivamente un'attività professionale privata, come ad esempio la maggioranza degli psicanalisti.

Per costoro l'unica clausola utile prevista dalla normativa transitoria era quella di cui all'articolo 32, lettera *d*), che però subordinava l'iscrizione all'albo professionale al fatto che l'interessato avesse ottenuto « riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale ».

L'applicazione di tale clausola, affidata ai commissari regionali per la formazione dell'albo professionale, ha dato luogo a prassi assai discordanti, anche perché i commissari hanno dovuto operare in condizioni precarie dal punto di vista organizzativo. Così che si sono avute difformità di orientamenti da regione a regione, ed è sorto un imponente contenzioso davanti ai tribunali civili e ai TAR (fino a quando la Corte di cassazione ha chiarito come la competenza a giudicare sui ricorsi spettasse ai primi), tuttora largamente in atto.

A sua volta, l'applicazione dell'articolo 33 ha dato luogo a procedure lunghe e defatiganti, con ripetuti mutamenti di disciplina, e con risultati che hanno ancora una volta aperto la strada a un abbondantissimo contenzioso davanti ai giudici amministrativi.

Così che, in definitiva, si palesa necessario un intervento integrativo in via legislativa, che si fondi sul semplice principio di ammettere transitoriamente all'esame di Stato — il quale rimane il fondamentale strumento di verifica dell'acquisita capacità professionale — anche coloro che, pur non essendo laureati in psicologia, hanno portato a termine *curricula* formativi seri, con gli strumenti in passato disponibili; basti pensare ai *training* cui le grandi società psicanalitiche sottoponevano e sottopongono coloro che intendono accedere alla professione tramite le medesime.

L'interesse pubblico a sottoporre a verifica la idoneità professionale, in vista

dell'affidamento degli utenti, giustifica infatti che si sottoponga a verifica anche la idoneità di chi già esercitava in passato la professione, ma non giustifica l'imposizione a costoro della ripetizione, attraverso il conseguimento della laurea in psicologia, di un *iter* formativo di base che essi possono avere compiuto da anni. In tal senso implicitamente si esprime anche una recente sentenza del tribunale di Milano, che nel respingere la questione di costituzionalità sollevata nei riguardi dell'articolo 32 della legge n. 56 del 1989, prospetta la possibilità che un problema di costituzionalità, per le ragioni indicate, si ponga con riguardo alle altre norme transitorie della legge.

La proposta di legge qui illustrata si prefigge lo scopo di risolvere le situazioni accennate, attraverso una modifica integrativa dell'attuale articolo 34 della legge n. 56 del 1989, in base alla quale si prevede che per un congruo tempo (cinque sessioni ordinarie di esame di Stato dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989) siano ammessi a sostenere l'esame di Stato anche coloro che, pur non essendo laureati in psicologia, abbiano però completato un *curriculum* di formazione in psicologia o in uno dei suoi rami presso enti o istituti nazionali o stranieri di comprovata qualificazione, e documentino di avere svolto per almeno un anno attività che forma oggetto della professione di psicologo (comma 1 del nuovo articolo 34).

Il compito di stabilire in via generale i criteri per il riconoscimento della idoneità dei *curricula* di formazione, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, viene attribuito al Consiglio nazionale dell'ordine, che è l'organo rappresentativo al livello massimo della professione, nel quale si ritrovano le specifiche competenze atte a valutare la qualità dei *curricula* formativi degli interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 34 — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo coloro i quali, laureati in discipline diverse dalla psicologia, abbiano conseguito diplomi di specializzazione di durata almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, ovvero abbiano completato programmi almeno triennali di formazione in psicologia o in uno dei suoi rami presso enti o istituti nazionali o stranieri di comprovata qualificazione, e documentino altresì di avere svolto per almeno un anno attività che forma oggetto della professione di psicologo.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce in via generale i criteri per il riconoscimento della idoneità dei diplomi e dei programmi di formazione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo 2 si applicano fino alla quinta sessione ordinaria di esame di Stato indetta dopo la data di entrata in vigore della presente legge ».